



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 166/2009

Novara, li 19/01/2009

Proposta Programmazione ambientale/166

OGGETTO: NUOVE INIZIATIVE INDUSTRIALI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN GALLIATE, VIA DI VITTORIO N. 5.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 03/02/2009 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: NUOVE INIZIATIVE INDUSTRIALI S.R.L. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN GALLIATE, VIA DI VITTORIO N. 5.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ◆ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ◆ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ◆ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Esaminati:

- ◆ la domanda presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in data 18 agosto 2008, prot. prov. n. 161958 del 20 agosto 2008, dalla ditta Nuove Iniziative Industriali S.r.l., con sede in Milano, C.so Sempione 32/a, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una Centrale di Cogenerazione alimentata ad olio vegetale della potenza elettrica di 1260 kWe e termica, calcolata sul potere calorifico del combustibile immesso, di 2982 kWt in comune di Galliate, via G. Di Vittorio n. 5;
- ◆ gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 17 settembre 2008 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione integrativa presentata in data 27 ottobre 2008, prot. prov. n. 212493 del 31 ottobre 2008;
- ◆ gli atti della seconda seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20 novembre 2008;
- ◆ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 24 settembre 2008 prot. VVFF 10213, integrato con nota dell'11/12/2008 prot. VVFF 13180;
- ◆ la nota Enel pervenuta in data 9 settembre 2008, prot. prov. n. 176527 del 12/09/08;
- ◆ il parere favorevole espresso dall'ASL "NO" con nota n. 50445 del 10/12/2008, prot. prov. 4113 dell'8/01/09;



- ◆ il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Galliate, trasmesso con nota pervenuta in data 30/12/08, prot. prov. n. 250880 del 30/12/08;
- ◆ la relazione di ARPA, PROT. 3234/SC11 del 14/01/2009;

Valutato che l'olio vegetale di cui è previsto l'utilizzo esaurisce la definizione di biomassa combustibile di cui alla sez. 4, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Tenuto conto di quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 32/D del 5 agosto 2008 relativamente alla non assoggettabilità degli impianti a oli vegetali destinati ad uso energetico a quanto stabilito dalla legge sul riordino energetico del 23 agosto 2004 n. 239;

Considerato che l'impianto in esame verrà realizzato presso un capannone esistente ad uso industriale (C.T. Foglio 23 Mapp. 800);

Rilevato che l'impianto di cogenerazione beneficerà dei contributi regionali previsti dal bando per l'incentivazione di interventi strategici in materia energetico ambientale ai sensi della L.R. 7 ottobre 2002 n. 23, bando che stabiliva le prestazioni emissive e le condizioni di utilizzo degli impianti finanziati (Allegato 7 alla D.D. 9 giugno 2005 n. 133);

Considerato inoltre che il Comune di Galliate, avendo una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, risulta fra quelli tenuti ad attuare interventi per il miglioramento della qualità dell'aria;

Tenuto conto che, contestualmente alla presentazione delle integrazioni, il Proponente ha comunicato l'intenzione di ridurre da tre a due il numero di motori presenti presso l'impianto abbassando la potenza elettrica a 840 kW e la potenza termica a 1988 kW, integrando il calore prodotto con una caldaia a metano da circa 1,6 MWt;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Nuove Iniziative Industriali S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di una Centrale di Cogenerazione alimentata ad olio vegetale della potenza elettrica di 840 kW e termica, calcolata sul potere calorifico del combustibile immesso, di 1988 kWt in comune di Galliate, via G. Di Vittorio n. 5;

Visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ad agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;



DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 17 settembre e del 20 novembre 2008;
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di una Centrale di Cogenerazione alimentata ad olio vegetale della potenza elettrica di 840 kW e termica di 1988 kW, calcolata sul potere calorifico del combustibile immesso, con caldaia di integrazione a metano da circa 1,6 MWt, in comune di Galliate, via G. Di Vittorio n. 5;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- di stabilire che realizzazione dell'impianto e delle opere connesse dovrà rispettare quanto indicato nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Galliate, in Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri, autorizzazioni e nulla-osta conclusivi espressi dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento (Allegato C anch'esso facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Galliate ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza dei Servizi;
- di precisare che il Gestore dell'impianto dovrà verificare presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane le procedure connesse all'avvio dell'attività e che il presente provvedimento non include le autorizzazioni necessarie alla realizzazione della rete di teleriscaldamento collegata all'impianto in oggetto;



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione Ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03

PRESCRIZIONI GENERALI

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento e dal premesso di costruire rilasciato dal Comune di Galliate in materia urbanistico-edilizia. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Galliate, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda potrà utilizzare per la produzione di energia e calore oli vegetali prodotti da lavorazioni esclusivamente meccaniche, senza successive lavorazioni di carattere chimico. L'utilizzo del gasolio dovrà essere limitato alle fasi di avviamento e spegnimento dei gruppi di cogenerazione;
5. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Galliate e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
6. completato l'insediamento dell'impianto, dovrà essere eseguita una valutazione fonometrica finalizzata a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, sia in periodo diurno che notturno, le cui risultanze dovranno essere inviate a Provincia ed ARPA. Qualora, in fase di verifica, risultassero dei livelli sonori non rientranti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, dovranno essere attuati gli interventi di bonifica acustica e di mitigazione finalizzati a ricondurre alla compatibilità l'impianto realizzato; dovrà, in tal caso, essere presentata alla



Provincia, al Comune e ad ARPA una nuova relazione tecnica di valutazione riportante sia i livelli sonori misurati che gli interventi di bonifica acustica attuati;

7. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
 - il Proponente dovrà presentare istanza per la connessione dell'impianto alla rete di Enel Distribuzione S.p.A. o di Terna S.p.A., secondo la potenza immessa in rete, come previsto dalla Delibera dell'AEEG 281/05 e dal documento Enel DK5640, nel caso di competenza di Enel Distribuzione;
8. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare i valori di campo magnetico generati dall'impianto verso l'esterno. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia ed ARPA;
9. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e dovrà prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
10. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti eventuali evidenze di non rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
11. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
12. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nei pareri rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 24 settembre 2008 prot. VVFF 10213, ed in data 11/12/2008 prot. VVFF 13180 (Allegato C);
13. dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare eventuali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;



14. i serbatoi realizzati fuori terra dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento; i serbatoi dovranno essere installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano del calpestio, nel rispetto del D.M. del 28/04/05, titolo VI, punto 1, comma A);
15. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1, lettera m);
16. dovrà essere indicato, prima dell’inizio dell’attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell’impianto.

TECNICHE GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
2. i valori limite di emissione fissati nella seguente Tabella A rappresentano il valore medio orario da rispettare per le sostanze emesse in atmosfera dall’impianto considerato. I valori limite e le prescrizioni sono stati fissati in coerenza con quanto indicato dal bando per l’incentivazione di interventi strategici in materia energetico ambientale ai sensi della L.R. 7 ottobre 2002 n. 23, (Allegato 7 alla D.D. 9 giugno 2005 n. 133) e tenendo conto della situazione della qualità dell’aria nel comune di Galliate;

Tabella A

Rendimento in condizioni nominale	Polveri totali (valori medi orari in mg/Nm ³ - 11% O ₂ fumi secchi)	NOx (valori medi orari in mg/Nm ³ - 11% O ₂ fumi secchi)	CO (valori medi orari in mg/Nm ³ - 11% O ₂ fumi secchi)
Eta >= 82%	30	400	500

3. l’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in Tabella A;



4. l'impianto dovrà essere provvisto di regolazione automatica del combustibile, regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento, controllo in continuo dei parametri di combustione quali temperatura, ossigeno e CO. Le emissioni prodotte dai motori, prima di essere emesse in atmosfera, dovranno comunque essere abbattute in impianto Denox - SCR al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di ossidi di azoto nei fumi;
5. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
6. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimata in trenta giorni dall'avvio), per la determinazione dei parametri riportati in Tabella A, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno successivamente essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Galliate. Ogni tre anni dovrà essere effettuato un rilevamento delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri della tabella. Contestualmente alle analisi successive alla messa a regime e periodiche dovrà essere rilevata la concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e l'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂). I rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
7. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
8. i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
9. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;



10. la caldaia ausiliaria a metano non risulta soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 14, del d.lgs. 152/06.
11. annualmente dovrà essere effettuato il monitoraggio dei parametri di rendimento elettrico netto medio annuo η_{es} , IRE ed LT, TEP e CO₂ equivalenti risparmiati, affinché sia verificata la conformità con i valori stabiliti e aggiornati dall'AEEG per il riconoscimento di "tecnologia ad alto rendimento". I predetti dati dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia.

Novara li, 16/01/2009

